

Deliberazione n. 123/2022/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 22 settembre 2022

Comune di Agazzano (PC)

Rendiconto 2020 e Bilancio di previsione 2021-2023

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dalla

lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021 si è chiesto agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Agazzano (PC);

VISTA la nota prot. n. 2617 in data 20 maggio 2022, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con note prot. C.d.c. n. 3049 del 16 giugno 2022, n. 3227 del 28 giugno 2022, n. 3238 del 29 giugno 2022 e n. 5048 del 20 settembre 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. Il Comune di Agazzano è stato destinatario di una pronuncia, adottata ai sensi dell'art. 148-*bis* del T.U.E.L., inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018

e 2019 (deliberazione n. 230/2021/PRSP del 3 novembre 2021), con cui la Sezione aveva evidenziato una situazione di generale fragilità finanziaria, oltre che di incertezza delle scritture contabili – tali da costituire presupposto per l'avvio del procedimento di cui all'art. 148-*bis* del T.U.E.L., che emergeva, in particolare, da diversi profili di criticità, così compendiabili:

- a) tardiva approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 e trasmissione oltre i termini di legge dei dati alla BDAP per gli esercizi 2018 e 2019;
- b) scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, nonché gravi carenze nel recupero dell'evasione tributaria;
- c) assenza, in entrambi gli esercizi 2018 e 2019, di accantonamenti al fondo rischi per contenzioso e per passività potenziali;
- d) assenza di cassa vincolata;
- e) mancanza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione in entrambi gli esercizi considerati (2018 e 2019);
- f) costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2018 e 2019;
- g) incapacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti alle obbligazioni assunte dall'ente, confermata, tra l'altro, dal peggioramento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- h) inattendibilità del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2018 e 2019 per effetto di un'errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Quindi, alla luce dei rilievi formulati e al fine di evitare che la loro mancata tempestiva correzione potesse causare nel tempo situazioni di squilibrio, la Sezione ha disposto che l'Ente adottasse, nella sua discrezionalità, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, onde evitare l'adozione delle più importanti misure stabilite dagli artt. 188 e 193 del T.U.E.L. In particolare, la Sezione ha, tra l'altro, raccomandato al Comune di rideterminare il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi 2018 e 2019, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione, verificando, altresì, la congruità dell'accantonamento già disposto nel rendiconto 2020 e, per gli esercizi successivi, a voler dare atto, nei documenti contabili di prossima approvazione, della corretta attuazione dei principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In riscontro alla deliberazione n. 230/2021/PRSP, il Comune ha

comunicato di aver rideterminato il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018, 2019 e 2020, facendo emergere una situazione molto differente da quella riscontrata dai prospetti ricavati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (per il 2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità ammontava ad euro 390.646,85, anziché ad euro 63.950,00, e la parte disponibile risultava negativa, pari ad euro -302.490,95, anziché ad euro 11.653,79). L'ente riferiva, altresì, che nel 2021 erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 51.827,37.

Pertanto, il Comune dichiarava che in virtù di *"quanto emerso è intenzione dell'Amministrazione fare ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale art. 243-bis, D. Lgs. 267/2000"*.

La Sezione, con successiva deliberazione n. 9/2022/PRSP del 26 gennaio 2022, relativa all'esame dei provvedimenti adottati dall'Ente ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., ha accertato la mancata adozione delle misure correttive e, per l'effetto, tenuto conto della situazione di strutturale squilibrio di bilancio accertata dalla deliberazione 230/2021/PRSP, tale per cui non sussisteva una complessiva, idonea ed attendibile copertura, né la sostenibilità finanziaria delle spese, ha disposto la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa discrezionale: della spesa, cioè, non legata ad indefettibili obblighi istituzionali e giuridici dell'Ente, sino all'adozione della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 5, T.U.E.L., restando comunque escluse da tale blocco la spesa vincolata e quella diretta a garantire l'uguaglianza dei livelli assistenziali nelle prestazioni sociali, in quanto spesa obbligatoria.

3. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2021-2023 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Agazzano, ed in particolare:

- la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 comma 166, l. n. 266/2005, redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni

pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;

- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Agazzano.

4. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2020.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2020
Equilibrio di parte corrente	€ 116.517,12
Equilibrio di parte capitale	€ 0,00
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 116.517,12

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 e il Comune di Agazzano ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 478.491,12
Residui attivi	€ 1.150.413,41
Residui passivi	€ 1.366.051,86
FPV per spese correnti	€ 30.426,42
FPV per spese in conto capitale	€ 25.850,00
Risultato di amministrazione	€ 206.576,25
Totale accantonamenti	€ 71.438,29
di cui: FCDE	€ 63.950,00
Totale parte vincolata	€ 109.484,17
Totale parte destinata agli investimenti	€ 14.000,00
Totale parte disponibile	€ 11.653,79

Si osserva che, tra gli "altri accantonamenti", l'Ente ha dichiarato di aver costituito l'indennità di fine mandato. Relativamente al mancato accantonamento del fondo perdite società partecipate, il questionario riporta la risposta "non ricorre la fattispecie". Sentito sul punto, il Comune ha confermato l'assenza di società con un risultato di esercizio negativo. Non è stato accantonato nulla per fondo rischi contenzioso.

In proposito, si rammenta che, come riportato nella citata deliberazione 9/2022/PRSP della scrivente Sezione, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato rideterminato sulla base delle indicazioni contenute nella precedente deliberazione n. 230/2021/PRSP. A seguito del nuovo ricalcolo comunicato dall'Ente, per il 2020 il richiamato fondo è pari ad euro 390.646,45, anziché ad euro 63.950,00; pertanto, la parte disponibile rideterminata risulta negativa (euro -302.490,45).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva, in particolare, quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 642.618,50	€ 201.184,28	31,31%
Tit.1 competenza	€ 1.471.675,57	€ 1.071.571,50	72,81%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 128.694,81	€ 53.615,87	41,66%
Tit.3 competenza	€ 193.173,93	€ 134.225,45	69,48%

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione riguardano i titoli primo e terzo delle entrate, relativamente al conto residui.

La situazione è notevolmente peggiorata per il titolo primo delle entrate, relativamente al conto residui, in quanto nel 2019 la percentuale di riscossione si attestava al 68,06%.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 478.491,12
Anticipazione di tesoreria	€ 0,00
Cassa vincolata	€ 0,00
Tempestività dei pagamenti	+221,50 giorni

L'Organo di revisione, nel questionario, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. L'indicatore di tempestività è peggiorato rispetto al 2019, anno nel quale ammontava a +169,64 giorni.

Nel 2021 si riscontra un lieve miglioramento rispetto al 2020, in quanto l'indicatore di tempestività pubblicato sul sito risulta pari a +178,71.

In proposito, l'Ente ha riferito che da un'indagine interna è emerso che la criticità relativa ai ritardi di pagamento sia "*da imputare a carenze organizzative piuttosto che finanziarie*", comunicando inoltre che sono in via di definizione alcune procedure interne che intervengano nelle varie fasi del processo relativo al pagamento delle fatture.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 3.453.442,79	€ 3.444.510,52

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L., con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari al 7,77%.

Inoltre, il Comune ha riferito di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

4.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2020 risulta inoltre quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono stati segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2020 è stato approvato nei termini di legge;

- la trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP è avvenuta oltre il termine per l'invio dei dati;
- c'è coerenza nell'ammontare del Fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nel rendiconto 2020; le spese impegnate a rendiconto, coperte dal FPV, sono imputate ad un solo esercizio;
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità nel 2020;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L.;
- a rendiconto 2020 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- il Comune non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel 2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata prevista per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le indicazioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 novembre 2020;
- nel questionario sul rendiconto 2020 l'ente dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate ma il Comune ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- nel questionario, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo, che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- l'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2020, invita l'Ente ad effettuare lo stanziamento relativo all'accantonamento necessario per la costituzione del fondo garanzia debiti commerciali, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
- l'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2020, dichiara che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi

Covid-19 per minori entrate e maggiori spese e che ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e all' art. 39 del d.l. n. 104/2020.

5. Il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 del Comune di Agazzano è stato approvato con deliberazione n. 9 del 31 maggio 2021 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. (a pag. 7), ha evidenziato che *"il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 162 del T.U.E.L."*.

Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Organo di revisione ha precisato che sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e di cassa e che l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare l'emergenza.

6. Si rammenta infine che il Comune di Agazzano (PC) era stato destinatario di due pronunce inerenti al rendiconto per gli esercizi 2018 e 2019 (già citate deliberazioni n. 230/2021/PRSP e n. 9/2022/PRSP).

In particolare, con la prima deliberazione, la Sezione, avendo rilevato una situazione di generale fragilità finanziaria rappresentata dai profili sopra richiamati, con particolare riferimento all'inattendibilità del risultato di amministrazione per effetto di un'errata quantificazione dell'FCDE, chiedeva all'Ente di adottare le misure correttive ai sensi dell'art. 148-*bis* del T.U.E.L. entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

Con la seconda deliberazione, la Sezione accertava la mancata adozione delle misure correttive, disponendo la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa discrezionale, non essendo la mera intenzione manifestata dall'Amministrazione di fare ricorso ad un piano di riequilibrio configurabile come misura correttiva ai sensi dell'art. 148-*bis* del T.U.E.L.

7. Alla luce degli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 2617 del 20 maggio 2022, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- misure correttive adottate dall'Ente dopo la deliberazione n. 9/2022/PRSP;
- rispetto del divieto di assunzione nel periodo dell'inadempimento previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, in relazione alla tardiva trasmissione alla BDAP degli schemi del consuntivo 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023;

- fondo rischi contenzioso;
- fondo perdite società partecipate;
- equilibri;
- efficienza della riscossione;
- alimentazione del FPV;
- tempestività dei pagamenti;
- fondo di garanzia debiti commerciali;
- determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

7.1. In risposta alla predetta richiesta istruttoria, il Comune, con note prot. C.d.c. n. 3049 del 16 giugno 2022, n. 3227 del 28 giugno 2022, n. 3238 del 29 giugno 2022 e n. 5048 del 20 settembre 2022, ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

7.1.1. Misure correttive adottate dal Comune dopo la deliberazione 9/2022/PRSP.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 16 febbraio 2022, il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 5 del T.U.E.L., impegnando il Consiglio Comunale e il Sindaco ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, che si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 196.951,53. In particolare, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2021 si ricava la situazione sotto evidenziata:

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 260.910,20
Residui attivi	€ 1.561.256,79
Residui passivi	€ 1.032.885,06
FPV per spese correnti	€ 12.568,50
FPV per spese in conto capitale	€ 25.850,00
Risultato di amministrazione	€ 750.863,43
Totale accantonamenti	€ 722.684,20
di cui: FCDE	€ 576.522,96
di cui: Fondo contenzioso	€ 20.000,00

Totale parte vincolata	€ 188.019,98
Totale parte destinata agli investimenti	€ 37.110,78
Totale parte disponibile	- € 196.951,53

Con successiva deliberazione n. 3 del 28 maggio 2022, il Consiglio Comunale, ha revocato la precedente deliberazione consiliare n. 1 del 16 febbraio 2022 avente ad oggetto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000), anche considerato che, con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 G.C. n. 27 del 10 maggio 2022, si è provveduto a ripianare il disavanzo emerso dallo schema di rendiconto 2021 approvato preliminarmente con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 23 aprile 2022 in 3 anni e dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016,

Con nota prot. C.d.c. n. 3328 del 6 luglio 2022, il Ministero dell'interno ha trasmesso la citata deliberazione consiliare n. 3/2022 avente ad oggetto la revoca della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, evidenziando che l'Amministrazione comunale ha rispettato il termine perentorio di novanta giorni previsto per la revoca, disciplinata nel silenzio della legge dalle Linee Guida della Sezione delle autonomie di cui alla deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, nonché nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR.

Il Comune, dopo aver revocato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha approvato, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022, il ripiano del disavanzo emerso nel 2021, ai sensi dall'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000, trasmettendo la richiamata delibera, con annesso parere favorevole dell'Organo di revisione. In particolare, il Consiglio comunale ha deliberato:

- di approvare il ripiano della quota di disavanzo di amministrazione, pari ad euro 196.951,53, risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, negli esercizi 2022/2024;
- di applicare agli esercizi 2022/2024, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2021:

Anno 2022	euro 65.650,51
Anno 2023	euro 65.650,51
Anno 2024	euro 65.650,51
TOTALE	euro 196.951,53

- di aver inserito nei bilanci di previsione degli esercizi 2022/2024, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
- di applicare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo:
 - a) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
 - b) maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
 - c) ricognizione della spesa.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria e, in particolare, durante un'Adunanza pubblica con i rappresentanti dell'Ente tenutasi in data in data 28.03.2022, il Comune ha riferito in merito ad una situazione critica derivante anche dalle dimissioni del ragioniere comunale, che hanno reso necessario il conferimento di un incarico ad una società esterna.

A seguito di richiesta di chiarimenti sulla copertura del posto di responsabile dei servizi finanziari resosi vacante, il Comune, con nota prot. n. 2617 del 29 giugno 2022, ha comunicato che:

- con deliberazione G.C. n. 19 del 10 maggio 2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano Triennale fabbisogno personale 2022-2022 (PTFP). Verifica delle eccedenze dotazione organica", è stata disposta l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile, categoria C;
- è stata avviata la conseguente procedura per la mobilità nazionale.

Infine, dall'istruttoria è emersa l'esistenza di uno specifico piano di rientro concordato con l'Amministrazione provinciale di Piacenza per la copertura di debiti fuori bilancio pari ad euro 45.223,53, da spalmare nei sei anni successivi.

A seguito di richiesta di chiarimenti, il Comune ha inviato una nota con la quale la Provincia di Piacenza ha espresso parere favorevole all'attuazione di un piano di rientro da parte del Comune "della durata di anni 6 a partire dal 01/01/2023 per il riversamento alla Provincia di Piacenza delle quote del tributo ambiente TEFA per l'importo indicato di euro 45.223,52 da debito fuori bilancio". Nella medesima nota, la Provincia evidenzia inoltre che con "successivi atti verranno concordati i dettagli del piano di rientro complessivo".

7.1.2. Ritardo nella trasmissione alla BDAP dei dati inerenti al consuntivo 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023.

In merito al tardivo invio alla BDAP degli schemi di rendiconto e bilancio di previsione, il Comune ha dichiarato di non aver effettuato assunzioni.

7.1.3. Rapporti creditor e debitori con gli organismi partecipati.

In proposito, l'Ente ha trasmesso una nota informativa dalla quale si evince la mancata riconciliazione.

7.1.3. Scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

In ordine alla bassa capacità di riscossione riscontrata nell'esercizio 2020, così come nei precedenti (2018 e 2019), la Sezione ha chiesto al Comune di fornire aggiornamenti sulle politiche adottate, con riferimento a quanto rilevato nella già citata deliberazione n. 230/2021/PRSP.

Il Comune ha fornito uno schema riepilogativo delle attività svolte nel 2020 e dei relativi risultati di riscossione, precisando inoltre che le attività di riscossione coattiva, sospese durante la pandemia, sono state recentemente riavviate.

ACCERTAMENTO TARI	ATTO EMISSIONE 2020	INVIATO AL COATTIVO atti emessi ante 2020 (snz piena)	INVIATO AL COATTIVO atti emessi nel 2020 – Attesa approvazione Ente
Emesso iniziale (snz ridotta)	€ 20.968,00	€ 55.291,00	€ 10.736,00
Attivo ad oggi	€ 12.872,00		
Di cui pagato ad oggi	€ 8.487,00		

ACCERTAMENTO IMU	ATTO EMISSIONE 2020	INVIATO AL COATTIVO atti emessi ante 2020	INVIATO AL COATTIVO atti emessi nel 2020 – Attesa approvazione Ente
Emesso iniziale	€ 140.144,00	€ 47.970,00	€ 72.367,21
Attivo ad oggi	€ 112.740,00		
Di cui pagato ad oggi	€ 40.372,79		

ACCERTAMENTO TASI	ATTO EMISSIONE 2020	INVIATO AL COATTIVO atti emessi ante 2020	INVIATO AL COATTIVO atti emessi nel 2020 – Attesa approvazione Ente
Emesso iniziale	€ 15.649,00	€ 4.771,00	€ 8.760,00
Attivo ad oggi	€ 14.358,00		
Di cui pagato ad oggi	€ 5.597,93		

Il Comune ha riportato altresì le informazioni, di seguito riportate,

relativamente agli atti elaborati nel corso del 2022, pronti da emettere.

IMU 2020_2021 (anni fiscali)	Totale atti
Da emettere	€ 140.453,00

TARI 2017_2021 (anni fiscali)	Totale atti
Da emettere	€ 66.236,00

7.1.4. Re-imputazione ad un solo esercizio delle spese coperte dal FPV – corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa.

Alla richiesta della Sezione, volta a conoscere le ragioni dell'imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, anziché a più annualità, con particolare riferimento all'aspetto della corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa, il Comune ha riferito che i capitoli reimputati per diversi motivi all'esercizio 2021 sono:

- CAP 742 – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLVERIERA DI CANTONE. I lavori sono stati consegnati il 22 aprile 2021. Resta ancora da pagare l'importo di euro 66.907,14 e la fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2022;
- CAP. 682 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE. L'importo totale dei lavori era pari ad euro 1.006.000,00. La re-imputazione è stata effettuata "in quanto nell'anno 2020 si è proceduto all'affidamento della progettazione a vari livelli". Nello stesso anno sono stati eseguiti pagamenti per euro 81.125,58 (progettazione e fondo interno per gli interventi tecnici). Sul punto, infine, l'Ente ha comunicato che non si è proceduto all'indizione della gara in quanto l'Amministrazione Comunale ha deciso di non eseguire più i lavori stessi.

7.1.5. Fondo rischi contenzioso.

Dall'allegato a) risultato di amministrazione non risultano accantonamenti, così come negli esercizi 2018 e 2019. L'Organo di revisione, nella parte del questionario inerente alla congruità dei fondi, dichiara che "non ricorre la fattispecie".

Sul punto l'Ente ha comunicato di aver provveduto in sede di rendiconto 2021 ad effettuare una ricognizione degli eventuali contenziosi in essere e che nell'allegato a) del risultato di amministrazione è stato previsto un fondo dell'importo di euro 20.000,00.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente l'elenco delle eventuali deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottate nel triennio 2020/2022 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), T.U.E.L., nonché di

precisare se fossero state trasmesse alla competente Procura ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002.

Il Comune ha riferito di aver adottato le seguenti deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 agosto 2021, con la quale il Comune ha provveduto al riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2-3-4 dell'art. 191 del T.U.E.L., per l'importo complessivo di euro 51.827,37, dando atto che le risorse troveranno disponibilità a seguito di variazione di assestamento del Bilancio di Previsione 2021/2023, finanziate da risorse correnti giuridicamente perfezionate ed esigibili;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, T.U.E.L., per l'importo complessivo di euro 143.393,38, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata:

- per euro 98.169,85 nel Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- per euro 45.223,53 con un piano di rientro richiesto alla Provincia in 6 annualità a decorrere dal 01.01.2023 ed accettata con prot. nr. 2914 del 04.05.2022.

7.1.6. Assenza di cassa vincolata.

Nel merito il Comune riferisce che nel 2020 non sono state rilevate entrate vincolate.

7.1.7. Fondo garanzia debiti commerciali.

Sentito sul punto, il Comune ha riferito che *"con la salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021 è stato stanziato il fondo garanzia debiti commerciali per € 57.158,97, pari al 5% del macroaggregato 103"*, confluito nella parte accantonata del risultato di amministrazione. L'Ente ha comunicato, inoltre, che è stato definito il fondo da accantonare per l'anno 2022 ed è stato appositamente previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 per € 53.604,66.

7.1.8. Controlli interni.

In tema di controlli interni, con la deliberazione n. 230/2021/PRSP, la Sezione, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi finanziari, aveva invitato il Comune a conformarsi alle disposizioni in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento alla trasmissione periodica delle risultanze di tale controllo all'Organo di revisione per consentirgli le

opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 239, comma 1, lett. c), T.U.E.L.

In sede istruttoria, è stato chiesto al Comune se si stesse adeguando a quanto riportato dalla Sezione nella deliberazione n. 230/2021/PRSP.

Il Comune ha riferito che, negli anni scorsi, non sono stati inviati a mezzo protocollo al revisore dei conti ma posti a sua disposizione presso l'Ente in occasione delle verifiche del medesimo presso gli uffici comunali e che i controlli interni che verranno effettuati saranno inviati al revisore dei conti per i dovuti controlli.

7.1.9. Determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e/o assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sul punto, l'Ente:

a) ha comunicato l'ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successive integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e/o delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'annualità 2020; in particolare, nell'annualità 2020 risultano:

- euro 134.061,34 (fondo funzioni fondamentali);
- euro 9.231,00 (ristori specifici di entrata);
- euro 184.022,00 (ristori specifici di spesa);

b) ha trasmesso copia della certificazione relativa all'esercizio 2020 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) ha comunicato che la suddetta certificazione è stata inviata nei termini in data 31 maggio 2021;

d) ha comunicato di non aver ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione Covid per i fondi 2020 da parte della RGS;

e) ha comunicato che *"dalla certificazione COVID 2020, le risorse assegnate sono state utilizzate principalmente a copertura di minori entrate, in quanto le maggiori spese sostenute dall'ente sono state interamente coperte dai ristori specifici di spesa, il fondo funzioni fondamentali 2020 è confluito nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 ed è stato applicato al bilancio 2021-2023"*.

La situazione rappresentata dall'allegato a2 relativo all'elenco delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione trasmesso alla Sezione e dello stesso allegato inserito sulla BDAP, è la seguente:

Fondo sanificazione spazi	euro 2.997,17
Fondo funzioni fondamentali	euro 106.487,00
Totale vincoli derivanti dalla legge	euro 109.484,17

f) ha comunicato che, in sede di rendiconto 2020, non ha provveduto allo svincolo di quote di avanzo vincolato, secondo le modalità e per le finalità stabilite, per le annualità 2020 e 2021, dall'art. 109, comma 1-ter del d.l. n. 18/2020 e successivamente prorogate all'anno 2022 dall'art. 3, comma 5-sexies del d.l. n. 228/2022.

Infine, dalla certificazione Covid 2020 risultano ristori specifici di spesa non utilizzati relativi al "*Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni – articolo 114, comma 1 D.L. n. 18/2020*", per un importo pari ad euro 2.997.

8. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Agazzano (PC) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla stessa Corte. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave

irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"* esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* nonché a trasmettere alla Corte i

provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è *preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e a prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente - in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza - affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in virtù della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *“le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l’interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l’attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l’attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di*

eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, *"il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate"* (in termini sent. Corte cost. 18 del 2019).

Un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove e maggiori spese»* (Corte costituzionale n. 197/2019): occorre cioè una stima attendibile delle espressioni numeriche e che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019) che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.5 del considerato in diritto) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche

complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo.

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del T.U.E.L. quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario (Corte cost. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del T.U.E.L., esso trova quindi disciplina nella previsione dell'art. 162 del T.U.E.L.: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento volti ad assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, consistenti nel rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e nella sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si

concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost. n. 250/2013).

1.4. A tale ultimo riguardo, va peraltro sottolineato che nell'anno 2020, numerosi provvedimenti hanno destinato risorse agli enti locali al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica. Tra i primi in tal senso si rammentano: gli artt. 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «cura Italia», istitutivi del fondo per la sanificazione degli ambienti e del fondo per lo straordinario della polizia locale, l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, relativo al fondo di solidarietà alimentare, gli artt. 112-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rispettivamente dedicati ai fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria e ai ristori a fronte delle minori entrate da IMU.

L'iniziale logica d'intervento settoriale è stata quindi superata, dal punto di vista della provvista di risorse finanziarie a favore degli enti locali, dall'art. 106 del citato d.l. 34/2020, il quale ha istituito un fondo (cd. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza. Successivamente, l'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha incrementato il fondo in esame, finalizzato a ristorare la perdita di gettito e da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese conseguenti alla emergenza pandemica.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti locali beneficiari delle risorse in esame sono stati chiamati a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l'apposito applicativo sul portale del Ministero dell'economia e finanze, una certificazione volta a documentare la suddetta perdita di gettito.

La legge in esame, nel disporre un ulteriore incremento per l'anno 2021 del fondo funzioni fondamentali (art. 1 co. 822), ha disposto, al comma 823, che «le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. «sostegni-ter»), ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 sono utilizzabili anche nel 2022 per le medesime finalità. Di conseguenza è stato differito al 31 ottobre 2023 il termine

entro cui il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti e sarà quindi effettuato il conguaglio finale, considerando le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

In questo senso, già le linee guida sui bilanci di previsione 2021-2023 avevano avuto modo di sottolineare come "all'adempimento degli obblighi di certificazione della perdita di gettito sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono sulla gestione, per cui è necessario procedervi con particolare attenzione.

In conseguenza di ciò, la possibilità di utilizzare il surplus delle risorse del c.d. «Fondone» nel 2021, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, passa attraverso un'oculata rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori spese dovute alla crisi pandemica indicate nell'apposita certificazione inviata entro il 31 maggio 2021. Parimenti, la previsione delle entrate correnti deve tenere conto, da un lato, delle esenzioni da imposte e da altri obblighi tributari determinate dalla normativa emergenziale e, dall'altro, recepire gli effetti della ripresa dell'attività degli uffici tributari.

Alla luce delle premesse sin qui svolte, l'obiettivo fondamentale della verifica della Sezione è pertanto la tenuta effettiva dei bilanci degli enti locali, dal momento che, come sottolineato dalle linee guida, "nell'impiego di questi fondi non deve mai essere trascurato il fine di mettere in sicurezza i bilanci degli enti, che dovranno adottare le misure di sostegno della propria comunità garantendo la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari (...).

In virtù di questa cautela nella programmazione 2021-2023, dovrà essere considerata l'ordinaria composizione delle entrate correnti al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria."

L'attenzione della Sezione si è pertanto concentrata, *inter alia*, sulle certificazioni rese dagli organi di revisione le quali "devono trovare piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori specifici di spesa. La stessa avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a disposizione per la medesima finalità dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), come integrati dalle ulteriori misure adottate dal decreto «sostegni» che saranno

oggetto di un'analogia certificazione riferita al 2021, da trasmettere entro il 31 maggio 2022. In tali termini la rendicontazione dei fondi Covid-19 (2020-2021) ha carattere biennale e l'eventuale obbligo di restituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli esiti della certificazione 2021.

Nella prospettiva necessariamente dinamica che informa il controllo di cui ai sopra richiamati art. 1, comma 166, della legge n. 255/2006 e 148-*bis* del T.U.E.L., l'istruttoria svolta dalla Sezione ha pertanto preso in esame la certificazione Covid trasmessa dall'ente, a fini della verifica della corretta appostazione contabile delle risorse assegnate al Comune e non ancora spese al termine dell'esercizio finanziario 2020.

1.5. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio così risultante potrebbe essere inciso, in altri termini, nell'attuale situazione emergenziale, dall'aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente e, segnatamente, nell'esercizio in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013, punto 3.2 del Considerato in diritto); di talché, al di là degli interventi *una tantum* previsti dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. Al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, consistente nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche, è pertanto funzionale la doverosa adozione di *«appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione»* (Corte cost., sentt. n. 250/2013 e 266/213).

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione

economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR del 30 novembre 2021) e precisamente:

- 1) Enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a BDAP e Comuni destinatari di deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020;
- 2) Enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli Organi di revisione;
- 3) Enti con verifiche ispettive del MEF in corso di istruttoria;
- 4) Enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020;
- 5) Comuni capoluogo di provincia;
- 6) Comuni con "FAL" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel risultato di amministrazione;
- 7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020;
- 8) Comuni con "FCDE" uguale a zero;
- 9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale a zero;
- 10) Comuni con "FPV in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200;
- 12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200%;
- 13) Comuni non in Unione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 14) Comuni critici estratti da *open civitas* (revisione della spesa - quadranti 1, 2 e 3);
- 15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero e popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 17) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Agazzano, selezionato in

base ai criteri n. 4 e n. 12, si rilevano i seguenti profili di criticità:

3.1. Affidamento transitorio del servizio economico-finanziario.

3.1.1. Dall'istruttoria è emerso che:

- in data 15 maggio 2021 il responsabile dei servizi finanziari ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 15 luglio 2021, stante il preavviso previsto dal contratto di lavoro;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 8 luglio 2021, avente ad oggetto "*Indirizzi per la gestione del servizio finanziario dell'ente*", frustrati i tentativi condotti per le vie brevi volti a verificare la possibile reggenza del servizio finanziario a tempo determinato, mediante incarico ex art. 110 del T.U.E.L. o convenzione con altro ente comunale (c.d. scavalco condiviso), sono state avviate le procedure per individuare e incaricare una società di servizi per la pubblica amministrazione, per la gestione in via transitoria e fino a tutto il 31 dicembre 2021;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 61 del 14 luglio 2021 e n. 74 del 21 ottobre 2021 (quest'ultima adottata a seguito dell'insediamento in data 4 ottobre 2021 della nuova amministrazione dopo le elezioni amministrative comunali), ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000, sono state conferite al Sindaco le funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile e il potere di adottare gli atti di cui all'art. 107 del T.U.E.L., per un anno e comunque fino a quando sarebbe stato possibile attribuire la responsabilità di detto servizio ad altro funzionario;
- con successive determinazioni del Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, aventi ad oggetto "*Affidamento transitorio dei servizi economico finanziari del Comune di Agazzano*" (n. 174 del 19 luglio 2021; n. 263 del 10 novembre 2021; n. 1 del 5 gennaio 2022), è stata affidata ad una società di servizi per la pubblica amministrazione l'attività di *Service e Tutoring*, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), complessivamente dal 19 luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- con determinazione n. 294 del 20 dicembre 2021 del Sindaco, in qualità di responsabile del servizio finanziario, è stata affidata all'esterno anche "*l'attività istruttoria per adempiere alle richieste della Corte dei Conti*", trattandosi di attività che necessita di competenze specialistiche attualmente non presenti all'interno dell'organico comunale;
- con nota prot. n. 2617 del 29 giugno 2022, il Comune ha comunicato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10 maggio 2022, avente

ad oggetto "Approvazione piano Triennale fabbisogno personale 2022-2022 (PTFP). Verifica delle eccedenze dotazione organica", è stata disposta l'assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C ed è stata avviata la conseguente procedura per la mobilità nazionale.

3.1.2. Tanto premesso, questa Sezione, pur prendendo atto dell'avvio, in data 10 maggio 2022, della procedura di assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, deve rilevare quanto segue.

Nel caso di specie, il Comune di Agazzano ha:

1. da un lato, assegnato al Sindaco la responsabilità del servizio amministrativo-contabile ai sensi del richiamato art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
2. dall'altro, affidato ad una società di servizi per la pubblica amministrazione la gestione dei servizi finanziari comunali.

3.1.3. Per quanto riguarda il conferimento al Sindaco delle funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile e del potere di adottare gli atti di cui all'art. 107 del T.U.E.L., si osserva che, nei Comuni, come Agazzano, aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco *pro-tempore*, come nel caso di specie, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'Ente che ridisegni l'assetto organizzativo interno dell'Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. E ciò senza che sia neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all'interno dell'Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni.

Orbene, è vero che dal combinato disposto degli artt. 50 e 107 del T.U.E.L. e dell'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si evince in modo inequivocabile che nel vigente ordinamento vige, anche a livello locale, la netta distinzione fra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici)". L'art. 107, comma 4, T.U.E.L., in particolare, pone una riserva di legge a garanzia della indipendenza - sotto il profilo gestionale - dei dirigenti, dotati anche di autonomo potere di spesa, rispetto agli organi politici, laddove prevede che "4. *Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere*

derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative". Tuttavia, l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 è proprio una specifica disposizione derogatoria, ritenuta compatibile col sistema normativo vigente in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente locale, che va, comunque, interpretata restrittivamente e non è estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 513/2012/PAR).

3.1.4. Per quanto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e, in particolare, l'art. 15, comma 4, stabilisca che per ragioni di economicità sia possibile attribuire le competenze gestionali al Sindaco o all'Assessore, si rileva, comunque, che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell'ente (cfr. questa Sezione, delib. n. 272/2021/PRSP del 24 dicembre 2021).

3.1.5. Per quanto attiene, invece, al conferimento alla società dell'incarico della gestione dei servizi finanziari comunali, attraverso l'affidamento delle attività di *Service e Tutoring*, come meglio descritte nella proposta di collaborazione professionale che costituisce parte integrante e sostanziale delle determinazioni, si rileva che il Comune ha attribuito a terzi estranei all'ente attività di collaborazione nello svolgimento di compiti tipici e istituzionalmente propri ed esclusivi del responsabile del servizio economico-finanziario, nei quali si estrinseca la gestione dell'attività finanziaria comunale (art. 153, comma 1, T.U.E.L.), quali, per esempio, la predisposizione del bilancio (art. 151, 153 T.U.E.L.), del rendiconto della gestione (art. 151, 153, 227-230 T.U.E.L.), la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (art. 153, comma 4, T.U.E.L.).

3.1.6. In proposito, si evidenzia innanzitutto che, in generale, diversamente dall'affidamento al sindaco della responsabilità del servizio finanziario ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, gli affidamenti esterni, quale *modus operandi* del tutto eccezionale e specificamente circoscritto, possono giustificarsi soltanto in presenza dei presupposti, condizioni, procedure e limiti puntualmente individuati dal Legislatore, dei quali l'Amministrazione è tenuta a dare specifico conto nella motivazione del provvedimento che stabilisce il ricorso a tale modalità di affidamento di funzioni pubbliche. Si pensi ai requisiti della "assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente" (art. 110, comma 2, T.U.E.L.) e della "impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno" (art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

3.1.7. Inoltre, la questione afferisce al tema della "esternalizzabilità" delle funzioni del responsabile del servizio finanziario: esso postula implicitamente la riconducibilità delle attività in esame alla - antica ma sempre valida - distinzione tra le nozioni di "funzione" e quella di "servizio", *"essendo la prima essenzialmente diretta all'esplicazione in pubbliche potestà e risolvendosi l'attività esplicata dagli uffici destinati all'esercizio di servizi precipuamente in attività di ordine tecnico o materiale"* (cfr. Tar Lazio, sent. n. 1512 del 30 settembre 1997).

La distinzione tra i servizi pubblici e le pubbliche funzioni - presa in considerazione dalla giurisprudenza anche di questa Corte (*ex multis*, Corte conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 627/2011/PAR; Sez. contr. Lazio, delib. n. 15/2011/PAR; Sez. contr. Piemonte, n. 47/2011/PAR) - è peraltro nota anche alla legislazione sulle autonomie locali che, in varie disposizioni della legge stessa, ha fatto più volte uso sia del termine funzioni che di quello di servizi (in termini, cfr. Tar Lazio, sent. n. 1512 del 30 settembre 1997).

La *ratio* è chiara: ove per l'espletamento di un determinato servizio si possa attingere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio, l'amministrazione può e deve effettuare una valutazione sull'economicità della spesa affidando il servizio a risorse interne e compensandole in modo specifico, escludendo, nel contempo, che le risorse siano potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa (Corte dei conti, SS.RR.QM n. 51/CONTR/2011).

3.1.8. L'alternativa *make or buy*, che connota imprescindibilmente le attività comunali per ciò che concerne il ruolo del responsabile del servizio finanziario, viene sciolta dal legislatore del d.l. n. 174/2012 circa l'ascrivibilità dell'attività di controllo interno sugli equilibri, che connota precipuamente l'attività del responsabile finanziario, ad una pubblica funzione, come tale "non esternalizzabile".

Militano in tal senso una serie di considerazioni.

In primo luogo, le norme del d.l. n. 174/2012 delineano una architettura dei controlli basati sul necessario apporto degli organi comunali: in particolare, l'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., per quel che qui rileva, al comma 1, sottolinea che: *"Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"*.

In altri termini, la riconduzione di un ambito materiale di competenza comunale alle modalità di un'azione amministrativa di stampo autoritativo che sfocia in provvedimenti (come, ad esempio, le determinazioni di impegno di spesa, su cui cfr. questa Sezione, delib. n. 114/2022/PRSP) induce a ritenere che si tratti di una vera e propria funzione, non surrogabile, né tanto meno "esternalizzabile".

3.1.9. Ne consegue che l'ente locale non può far ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell'organizzazione comunale, come quella di responsabile del servizio finanziario, che deve, invece, necessariamente essere attribuita a personale che dovrebbe essere previsto in organico, in quanto costitutiva dell'organizzazione dell'ente comunale. Diversamente si ricadrebbe, per le ragioni dette, in una non consentita surrettizia forma di esternalizzazione, con ulteriore conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

3.1.10. In conclusione, il Collegio evidenzia che il principio di buon andamento presuppone un'attenta programmazione delle fuoriuscite e delle assunzioni di personale al fine di evitare che, per l'erogazione di servizi essenziali che l'ente è tenuto ad espletare, si renda necessario il ricorso a forme di esternalizzazione delle funzioni tipiche, producendo un *vulnus* nell'organizzazione del personale.

Quindi, si rende necessario valutare una riorganizzazione degli uffici/servizi volta ad impedire che le dimissioni di un'unità di personale lascino sprovvisto l'intero Settore finanziario, privandolo del supporto organizzativo indispensabile per l'espletamento delle funzioni e determinando quella situazione di "vacanza" di posti, adottata a fondamento del successivo conferimento dell'incarico al Sindaco e della collaborazione professionale di un soggetto estraneo, stante la necessità di garantire la continuità del fondamentale servizio finanziario e gli adempimenti propri del servizio medesimo.

Pertanto, pur prendendo atto dell'intervenuta urgenza, così come rappresentata dal Comune, di fronteggiare la situazione "inattesa" venutasi a creare, questa Sezione insiste sulla necessità che l'Ente si adoperi tempestivamente per la copertura del posto di responsabile del servizio finanziario resosi vacante e per una riorganizzazione degli uffici/servizi, evitando, per il futuro, che si verificino carenze, seppur transitorie, del personale adibito all'espletamento di funzioni proprie del Comune e, come tali, "non esternalizzabili".

3.1.11. Inoltre, anche in considerazione del fatto che la finalità della norma di cui all'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000 di operare un contenimento della spesa (obiettivo, peraltro, che deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio) rischia di essere disattesa per effetto di affidamenti di incarichi per la gestione del servizio finanziario a società esterne, il Collegio si riserva di svolgere ulteriori controlli in occasione dei successivi cicli di controllo.

3.2. Conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati - doppia asseverazione da parte degli organi di revisione

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibb. n. 61/2020/PRSE, n. 47/2021/PRSE)

In relazione ai rapporti creditor e debitori con i propri organismi partecipati e all'asseverazione da parte degli organi di revisione delle società, il Comune ha riferito che *"non è stata effettuata la parifica dei debiti e crediti"*, allegando la nota informativa.

La Sezione rammenta, preliminarmente, che *«tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale»* (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo *«deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato»* (Corte cost., sent. n. 6/2019).

In questo quadro, diviene indispensabile che *«nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo»* (Corte cost., sent. n. 252/2015).

La Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. Pertanto, la necessità della doppia

asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità ai dati, così come *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione"*.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l'altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Alla luce dei principi sopra enunciati, si richiede all'Ente di attivarsi al fine di assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Si invitano pertanto l'Ente e l'Organo di revisione ad assicurare sempre il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società. Né è fuor di luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma di cui all'art. 147-*quinquies*, comma 3, *"implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

3.3. Efficacia del contrasto all'evasione tributaria

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 82/2020/PRSE; n. 96/2020/PRSE e n. 108/2021/PRSE)

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, il quale ha evidenziato le attività svolte nel 2020 e i risultati della riscossione. In particolare, si rileva che il Comune si è attivato per la riscossione coattiva sia per *"atti emessi ante 2020"* che per *"atti emessi nel 2020"*; nel 2020 risultano, inoltre, incassi

“pagato ad oggi” di euro 8.487,00 per TARI, di euro 40.372,79 per IMU e di euro 5.597,93 per TASI, la cui somma ammonta ad euro 54.457,72.

Tuttavia, la Sezione deve nuovamente rammentare, in via generale, l'esigenza di imprimere il massimo impulso e di assicurare una rigorosa continuità alle attività di controllo e di riscossione coattiva dei tributi non spontaneamente versati dai contribuenti. Ed infatti una gestione discontinua dell'attività di accertamento tributario potrebbe danneggiare l'ente impositore quantomeno per il ritardo con il quale consegue le relative entrate e può compromettere l'esito della riscossione, allontanando temporalmente il momento in cui si determina il presupposto dell'imposta da quello in cui si concretizza l'azione di riscossione non spontanea. Inoltre, la Sezione evidenzia che un'azione discontinua nell'accertamento dei tributi determina la non corretta rappresentazione dei fenomeni contabili, pregiudicando l'obbligo della rendicontazione, il cui scopo principale è la piena accessibilità informativa per il cittadino ai dati della resa del conto, a garanzia del leale e trasparente rapporto dialettico che connota il mandato elettorale ed il correlato giudizio democratico circa l'an, il quando ed il quomodo della gestione delle pubbliche risorse in relazione alle pubbliche finalità (Corte cost., sent. n. 184/2016).

Sul piano generale, risulterebbe censurabile qualsiasi azione od omissione volta a ritardare il recupero dei tributi che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e il cui mancato versamento determinerebbe inammissibili sperequazioni rispetto a chi adempie correttamente, nonché riflessi irrazionali sul piano della sana gestione.

La Sezione evidenzia inoltre che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari si giunge alla considerazione che carenze nel recupero dell'evasione tributaria costituiscono un comportamento censurabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale e ai principi contabili ad essi sottesi. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

In conclusione, nel prendere positivamente atto delle azioni intraprese, la Sezione si riserva di monitorare la situazione in occasione dell'esame dei

rendiconti dei periodi finanziari successivi, in considerazione della rilevanza sostanziale dell'attività di riscossione e del fatto che lo stesso Comune ha ritenuto di individuare tra le misure strutturali necessarie ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo anche la "maggiore incisività nel contrasto all'evasione".

3.4. Parte vincolata del risultato d'amministrazione per fondi Covid.

(Cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 54 /2022/PRSP)

L'Organo di revisione dell'ente ha dato atto, nella propria relazione sul rendiconto 2020, di aver correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e art. 39 del d.l. n. 104/2020 e degli altri specifici ristori di entrata e di spesa.

Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti emerge che il Comune di Agazzano ha rappresentato sia le risorse non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del d.l. n. 34/2020 che e i ristori specifici di spesa non utilizzati relativi al fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, città metropolitane e Comuni di cui all'articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020, nella parte vincolata del risultato d'amministrazione, come vincoli derivanti da legge.

Sul punto, si evidenziano le modalità di compilazione del prospetto a/2 allegato al rendiconto di gestione, riportate dal MEF nella *faq* n. 38, da ultimo aggiornata in data 8 aprile 2021, in base alla quale "Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti". Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020. I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono

essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno."

All'esito di ciò, la Sezione rileva come l'ente abbia non correttamente apposto i vincoli relativi ai fondi covid nell'allegato a/2 del risultato d'amministrazione del d.lgs. n. 118/2011.

Nello specifico, la Sezione evidenzia che i ristori specifici di spesa, non utilizzati, devono essere rappresentati tra i "vincoli da trasferimenti" tra le risorse vincolate del risultato d'amministrazione e non tra i "vincoli di legge".

Il Collegio, nel richiamare l'Ente al rispetto delle corrette modalità di rappresentazione delle poste vincolate nel rendiconto - sottolineando l'importanza della "trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge" (Corte cost., sent. n. 274/2017) ai fini del controllo sul rispetto dei principi dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente, osserva che l'utilizzabilità dei fondi Covid ricevuti anche nelle annualità successive (2021 e 2022), con conseguente rendicontazione da presentare alla Ragioneria generale dello Stato, obbliga l'ente all'osservanza delle prescritte regole nella rendicontazione finale, a conclusione dell'utilizzo di tali fondi a destinazione vincolata.

4. Per quanto attiene alla situazione di fragilità finanziaria rilevata con la deliberazione n. 230/2021/PRSP con riferimento agli esercizi 2018 e 2019 e alle valutazioni rimesse a questa Sezione in ordine all'adozione delle successive, necessarie misure correttive, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, si rileva che, in generale, dall'esame del rendiconto per l'esercizio 2020 emerge una situazione finanziaria in corso di miglioramento in quanto alcune delle criticità (tardiva approvazione del rendiconto, mancanza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione, costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria) non sono state riscontrate anche nel 2020 e per altre (assenza di accantonamenti al fondo rischi per contenzioso e per passività potenziali, ritardi di pagamenti e, in particolare, inattendibilità del risultato di amministrazione per effetto di un'errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità) il Comune, nel corso dell'istruttoria, ha rappresentato che sono state individuate idonee soluzioni per il definitivo superamento. In particolare, in sede

di rendiconto 2021 è stato disposto un accantonamento di euro 20.000 al fondo contenzioso, l'indice di tempestività dei pagamenti risulta migliorato nel 2021 e l'Ente ha dichiarato di aver messo in atto le azioni necessarie per il rispetto dei termini previsti dalla legge e, infine, dopo un'attenta attività di ricognizione dei debiti e di ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato accertato un disavanzo di amministrazione che il Comune si è impegnato a ripianare nell'arco di tre anni ai sensi dell'art. 188 del T.U.E.L.

Quanto alle valutazioni rimesse in questa sede alla Sezione in ordine all'idoneità delle misure adottate dal Comune a seguito della deliberazione n. 9/2022/PRSP, si rappresenta preliminarmente che, sul piano generale, costituiscono tipiche misure correttive gli atti amministrativi di approvazione o modifica dei documenti contabili relativi ad esercizi conclusi, di elaborazione dei contenuti dei bilanci di previsione o di loro variazione, finalizzati al superamento – nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall'ordinamento – delle criticità emerse (cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Molise, delib. n. 139/2021/PRSP).

Nel caso di specie, il Comune, alla luce del ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle ulteriori criticità emerse nella gestione del servizio finanziario (in particolare: emersione di debiti fuori bilancio di cui alla delib. CC n. 16 del 23 agosto 2021), in data 16 febbraio 2022 deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000.

Successivamente, alla luce dell'attività di accertamento della situazione finanziaria dell'Ente, che è apparsa sanabile tramite il ricorso ad una procedura di rientro del debito limitato a un triennio, il Comune ha optato per il ripiano triennale del disavanzo ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L. ed ha, pertanto, revocato, nei termini, la precedente deliberazione di avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha in più occasioni rappresentato che il piano di riequilibrio finanziario è uno strumento volto al ripristino degli equilibri di bilancio per evitare il *default* dell'ente che presuppone uno squilibrio strutturale in quanto l'ente non può porvi rimedio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 T.U.E.L. (cfr. Corte conti, SS.RR. in spec. comp., sent. n. 18/2020).

Quindi, con deliberazione n. 2 del 28 maggio 2022, il Comune ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2021, accertando un disavanzo complessivo al termine dell'esercizio pari a euro – 196.951,53, in conseguenza delle attività di ricognizione e rettifica contabile implementate per consentire il

superamento delle criticità di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 230/2021/PRSP.

Con successiva deliberazione n. 15 del 31 maggio 2022, il Comune ha approvato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione di euro 196.951,53, risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, nel triennio 2022-2024, per un importo annuo di euro 65.650,51, ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L., avendo inserito nel bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024 le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari.

In proposito, si richiama la deliberazione n. 30/2016/QMIG della Corte dei conti, Sezione autonomie, secondo la quale laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio e la circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliazione ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L., con periodicità almeno semestrale il sindaco dovrà trasmettere al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del Collegio dei revisori.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, il Comune ha rappresentato che l'importo dei debiti fuori bilancio pari ad euro 143.393,38 troverà copertura per la somma di euro 98.169,85 nel bilancio di esercizio 2022, mentre la restante parte, pari ad euro 45.223,53 (Quota Tefa), sarà spalmata nei 6 anni successivi a far data dal 01 gennaio 2023, come da piano di rientro accettato dalla Provincia di Piacenza.

Per quanto attiene alle modalità di copertura del disavanzo, dal verbale della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 maggio 2022 concernente il ripiano del disavanzo si ricava che *"l'addizionale IRPEF copre e consente di quadrare il bilancio"* e nella medesima deliberazione sono individuate alcune misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo (rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie; maggiore incisività nel contrasto all'evasione; ricognizione della spesa).

In conclusione, l'esame delle misure consequenziali e i dati acquisiti durante l'istruttoria inducono la Sezione a revocare la misura disposta con la deliberazione n. 9/2022/PRSP, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 e al bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Agazzano:

- accerta che il Comune di Agazzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, ha adottato idonee misure correttive sul proprio ciclo di bilancio per rimuovere le irregolarità rilevate con la deliberazione n. 230/2021/PRSP, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni in sede di esame dei prossimi questionari ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, e dispone la revoca della preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa discrezionale, di cui all'art. 148-*bis*, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, disposta da questa Sezione con la deliberazione n. 9/2022/PRSP.

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 ed al bilancio di previsione 2021-2023 svolto da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- raccomanda infine al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di apprestare in corso di esercizio i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle vicende emergenziali, in particolare di aumento delle spese dell'energia, nonché in relazione alla diminuzione delle entrate;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Agazzano.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2022.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Elisa Borelli
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 30 settembre 2022

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)